

(A cura di Carlo Jacopo Zambelli)

COMUNE
DI
BELFORTE DEL CHIANTI

Regolamento per l'esercizio delle attività
di barbiere, parrucchiere per uomo e donna
e mestieri affini

4ª EDIZIONE

aggiornata con le disposizioni di cui
alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142

FIRENZE
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI
1971

Super

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le forme fissate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dalle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2

Mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario e cioè quelli di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

ARTICOLO 3

Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è subordinato alla autorizzazione del Sindaco che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 10.

ARTICOLO 4

Accertamenti per rilascio autorizzazione

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:

- a) del compimento del 21° anno di età; *ANNULLATE*
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo della Camera di commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 860;

d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

e) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;

f) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda, e, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;

g) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'articolo 10, deliberati dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 5

Organi competenti per gli accertamenti

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:

- a) della Commissione provinciale per l'artigianato, quelli relativi alle lettere b) ed f);

- b) degli organi del Comune:
- 1) Ufficio licenze, quelli relativi alle lettere a) e c);
 - 2) Ufficio sanitario, quelli di cui alla lettera d);
 - 3) Ufficio tecnico comunale, quello di cui alla lettera e);
 - 4) Ufficio di polizia municipale, quello di cui alla lettera g).

ARTICOLO 6

Richiesta dell'autorizzazione

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della legge n. 860, tali dati si dovranno riferire alla persona cui è affidata la direzione della azienda;

b) località precisa (via o piazza o frazione e numero civico) dove trovasi o dove si domanda di aprire il negozio o salone;

c) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali o del locale ove l'attività verrà svolta;

d) se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici.

Qualora l'attività venga svolta nei locali del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione;

e) se i locali sono posti o meno al piano terreno;

f) data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura.

ARTICOLO 7

Presentazione domanda

All'atto della presentazione della domanda, ogni impresa dovrà corrispondere l'importo prescritto, per il sopraluogo del-

l'Ufficiale sanitario e, se necessario, per il sopraluogo del tecnico comunale.

ARTICOLO 8

Documentazione della domanda

Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 6, dovranno essere allegati:

a) il certificato della Commissione provinciale per l'artigianato, attestante la qualificazione professionale;

b) il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) l'accertamento dei requisiti indicati alle lettere d) ed e) dell'art. 4.

La suddetta documentazione potrà essere richiesta direttamente dal Comune.

ARTICOLO 9

Rifiuto di autorizzazione - Gravami

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

ARTICOLO 10

Commissione consultiva

È istituita una Commissione consultiva, per la redazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini e successive modifiche ed integrazioni e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) dall'Ufficiale sanitario comunale;
- d) dal Comandante la polizia municipale;
- e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

ARTICOLO 11

Divieti

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non possono svolgersi in forma ambulante.

ARTICOLO 12

Licenza di esercizio

La licenza dovrà essere conservata nel locale del negozio per essere resa estensibile ad ogni richiesta degli agenti municipali.

ARTICOLO 13

Condizioni igienico-sanitarie dei locali

Tutti i negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di ml. 1,50, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo, in linoleum, smalto o polvere di marmo;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ottenuta anche senza allacciamento al pubblico acque-

dotto, con rubinetti, ed il personale che vi presta servizio, prima di ogni altra operazione, deve lavarsi bene le mani;

e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda alla veneziana o di altri mezzi idonei alla protezione contro le mosche;

f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso, all'uopo destinato;

g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona;

h) nel locale del negozio dovranno essere tenuti esposti, in modo facilmente visibile, cartelli contenenti l'indicazione del divieto di sputare sul pavimento e le norme igieniche prescritte e da osservare rigorosamente per le operazioni che nel locale stesso vengono compiute.

ARTICOLO 14

Requisiti dei locali

Quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente, i locali debbono avere l'ingresso separato.

I locali destinati all'esercizio delle attività affini anche se situati nell'abitazione dell'esercente, devono avere, oltre all'ingresso separato, anche una idonea sala di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

ARTICOLO 15

Accertamento dei requisiti di sicurezza statica

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico comunale, circa il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

ARTICOLO 16

Controllo sanitario del personale

In armonia con quanto prescritto dagli articoli 262, sostituito dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e 264 del vigente T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non può essere assunto in servizio o svolgervi comunque attività nel caso di titolari del negozio o di direttore dell'azienda, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti rispettivamente sul libretto di lavoro istituito con la legge 10 gennaio 1935, n. 112 o, nel caso di titolari del negozio o familiari esercenti o di direttori dell'azienda, sul libretto di idoneità sanitaria.

ARTICOLO 17

Controllo sanitario dei procedimenti tecnici

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario, per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 18

Assunzione del personale

L'assunzione del personale addetto agli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

ARTICOLO 19

Tenuta di lavoro

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice bianco, sempre in perfetto stato di pulizia.

ARTICOLO 20

Sterilizzazione e disinfezione strumenti e suppellettili

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza, curando, per gli strumenti, la sterilizzazione con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione antisettica, ogni volta che abbiano servito.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc., può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi e stufe che sono, allo scopo, in commercio.

ARTICOLO 21

Polverizzatori per cipria

È vietato servirsi del piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasa. Per spargere la cipria si adoperano, rispettivamente, solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo averli usati una sola volta.

ARTICOLO 22

Pulizia rasoi

È vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata, con carta da giornale o altra carta sporca.

ARTICOLO 23

Uso dei guanti

È fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale, che adoperi cosmetici tinture od altro materiale velenoso di cui all'articolo 7 del R. D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di « permanente a freddo », maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione, non deve superare il sei per cento.

ARTICOLO 24

Termine per richiesta licenza

Le ditte, che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitino le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 3 da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e statici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 860.

Il personale, che presta servizio nei succitati negozi, dovrà ottemperare, sempre nello stesso termine di cui sopra, al disposto degli articoli 13, 14 e 15.

Gli inadempienti, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

ARTICOLO 25

Termine per sistemazione locali

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 13, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Ufficiale sanitario, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine, che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 30 (trenta) giorni, per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

ARTICOLO 26

Proroga del termine di sistemazione dei locali

Qualora il locale, presentemente adibito a negozio, sia riconosciuto trovarsi in tali condizioni da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata nei riguardi igienici, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine che non potrà oltrepassare i sei mesi dall'eseguito riconosci-

mento debitamente comunicato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

ARTICOLO 27

Diffida per chiusura negozio

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e di fornitura e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro negozio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 17 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, 18 giugno 1941, n. 773.

ARTICOLO 28

Trasferimento negozio

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio da una ad altra località del territorio comunale, dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, presentare apposita domanda.

L'autorizzazione, in questo caso, è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature, nonché a quelli statici e può essere negata soltanto per carenza dei requisiti suddetti.

ARTICOLO 29

Vendita dell'esercizio

In caso di vendita dell'esercizio, l'autorizzazione si intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

ARTICOLO 30

Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

ARTICOLO 31

Sospensione e revoca licenza

Le licenze comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 23 compresi.

ARTICOLO 32

Tariffe

Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

ARTICOLO 33

Orario

I negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dalle autorità comunali, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

ARTICOLO 34

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con

la procedura di cui agli artt. 106-110 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

ARTICOLO 35

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 62, T. U. 1934, modificato dall'art. 26 della legge 9 giugno 1947, n. 530.